

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1177)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1985

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che regola la materia degli archivi, impone notevoli obblighi ai proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, tra i quali quello di consentire la libera consultabilità ai fini scientifici e quello di provvedere al restauro e alla conservazione.

Molto spesso però i privati non sono in grado di sostenere gli oneri connessi ad una corretta conservazione degli archivi con grave danno per il patrimonio storico nazionale.

Analoghe considerazioni sono da svolgere per gli archivi appartenenti agli enti ecclesia-

stici e agli istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato.

Gli archivi privati unitamente a quelli statali, comunali e degli istituti o associazioni di culti costituiscono una documentazione storica di carattere unitario e patrimonio della Nazione; si ritiene pertanto indispensabile la partecipazione dello Stato alle spese di manutenzione e conservazione degli archivi in possesso dei privati e degli istituti o associazioni di culti, che non sono in grado di affrontare i relativi oneri finanziari.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale ricalca analoghe proposte parlamentari: Amalfitano ed altri (at-

IN LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to Senato n. 2025 - VIII legislatura), già approvata dall'altro ramo del Parlamento; nonchè Brocca ed altri (atto Camera n. 683 della presente legislatura).

In particolare l'articolo 1 prevede la possibilità di concedere ai privati ed agli enti di diritto privato proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di interesse storico, contributi statali per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

L'articolo 2 prevede la possibilità di concedere analoghi contributi agli istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato a condizione che vengano da questi osservati gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

L'articolo 3 prevede il controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali sull'utilizzazione dei contributi statali.

L'articolo 4 detta norme per la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2. Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata, presentata dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.

3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

Art. 2.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 3.

Il controllo sulla destinazione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1985.

2. Al relativo onere di 400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.